DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 luglio 2017

che istituisce il gruppo di esperti ad alto livello della Commissione in materia di radicalizzazione

(2017/C 252/04)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

considerando quanto segue:

(1) In vista di incrementare gli sforzi volti a prevenire e contrastare la radicalizzazione che porta all'estremismo violento e al terrorismo e a migliorare il coordinamento e la cooperazione tra tutti i pertinenti portatori di interessi, in conformità dell'invito ad agire formulato nell'Agenda europea sulla sicurezza ([1]), della comunicazione della Commissione sulla prevenzione della radicalizzazione ([2]), della strategia riveduta dell'UE volta a combattere la radicalizzazione e il reclutamento ([3]) e di altre conclusioni del Consiglio in materia ([4]), è necessario che la Commissione ricorra alle competenze di esperti ad alto livello riuniti in un organo consultivo.

(2) È pertanto necessario istituire un gruppo di esperti ad alto livello in materia di prevenzione e contrasto della radicalizzazione e definirne le mansioni e la struttura.

(3) Il gruppo dovrebbe contribuire all'ulteriore sviluppo e attuazione delle politiche, degli strumenti e delle iniziative di prevenzione dell'Unione, anche mediante l'elaborazione di principi guida e raccomandazioni per il proseguimento delle attività in materia di prevenzione e contrasto della radicalizzazione a livello nazionale e di Unione europea, nonché sostenendo le attività volte a valutare la necessità di meccanismi di cooperazione più strutturati per gli interventi di prevenzione a livello di Unione, tenendo conto anche della dimensione esterna.

(4) Al fine di raccogliere le opinioni e le competenze europee e nazionali utili, il gruppo dovrebbe essere composto dalle autorità competenti degli Stati membri, dall'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto ([5]), dall'Unità di cooperazione giudiziaria dell'Unione europea ([6]), dall'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali ([7]), dall'Agenzia dell'Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto ([8]), dal Centro di eccellenza della Rete per la sensibilizzazione alla radicalizzazione ([9]), dal Servizio europeo per l'azione esterna ([10]) e dal coordinatore antiterrorismo dell'UE ([11]).

([1]) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Agenda europea sulla sicurezza, COM(2015) 185 final del 28.4.2015.

([2]) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Sostenere la prevenzione della radicalizzazione che porta all'estremismo violento, COM(2016) 379 final del 14.6.2016.

([3]) 9956/14 JAI 332 ENFOPOL 138 COTER 34.

([4]) Cfr., in particolare, le conclusioni del Consiglio dell'Unione europea e degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio sul rafforzamento della risposta di giustizia penale alla radicalizzazione che porta al terrorismo e all'estremismo violento del 20 novembre 2015 (14419/15), le conclusioni del Consiglio sullo sviluppo dell'alfabetizzazione mediatica e del pensiero critico per mezzo dell'istruzione e della formazione del 30 maggio 2016 (9641/16), le conclusioni del Consiglio sul ruolo del settore della gioventù in un approccio integrato e intersettoriale per prevenire e combattere la radicalizzazione violenta dei giovani del 30 maggio 2016 (9640/16), le conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, sulla prevenzione della radicalizzazione che porta all'estremismo violento del 21 novembre 2016 (14276/16), le conclusioni del Consiglio europeo del 22 e 23 giugno 2017 (EUCO 8/17) e le conclusioni del Consiglio sull'azione esterna dell'UE relativa alla lotta al terrorismo del 19 giugno 2017 (10384/17).

([5]) Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI (GU L 135 del 24.5.2016, pag. 53).

([6]) Decisione 2002/187/GAI del Consiglio, del 28 febbraio 2002, che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità (GU L 43 del 6.3.2002, pag. 1).

([7]) Regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio, del 15 febbraio 2007, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (GU L 53 del 22.2.2007, pag. 1).

([8]) Regolamento (UE) 2015/2219 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sull'Agenzia dell'Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL) e che sostituisce e abroga la decisione 2005/681/GAI del Consiglio (GU L 319 del 4.12.2015, pag. 1).

([9]) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Prevenire la radicalizzazione che porta al terrorismo e all'estremismo violento: rafforzare la risposta dell'UE, COM(2013) 941 final del 15.1.2014.

([10]) Decisione 2010/427/UE del Consiglio, del 26 luglio 2010, che fissa l'organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l'azione esterna (GU L 201 del 3.8.2010, pag. 30).

([11]) Dichiarazione del Consiglio europeo sulla lotta al terrorismo, 25 marzo 2004.

(5) Più specificamente, le agenzie dell'Unione offrono la loro esperienza sotto il profilo dell'applicazione della legge e della giustizia penale, tenendo conto dei diritti fondamentali e della necessità di rafforzare le capacità. Il Centro di eccellenza della Rete per la sensibilizzazione alla radicalizzazione mette a disposizione la sua indipendenza, unica a livello di Unione, nel contrastare la radicalizzazione, la sua conoscenza delle esigenze e delle aspettative degli operatori del settore e la sua esperienza in materia di cooperazione transnazionale con i portatori di interessi. Il Servizio europeo per l'azione esterna contribuisce, mediante l'esperienza e la competenza acquisite, alla dimensione esterna dell'impegno dell'Unione nella cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali, alla quale contribuisce. Il coordinatore antiterrorismo dell'UE partecipa mettendo a disposizione le sue competenze basate su una visione globale degli strumenti d'intervento pertinenti.

(6) È opportuno stabilire disposizioni relative alla divulgazione delle informazioni da parte dei membri del gruppo.

(7) È altresì opportuno fissare un termine per l'applicazione della presente decisione. La Commissione valuterà a tempo debito l'opportunità di una proroga,

DECIDE:

Articolo 1

Oggetto

È istituito il gruppo di esperti ad alto livello della Commissione in materia di radicalizzazione (di seguito «il gruppo»).

Articolo 2

Compiti

Il gruppo ha i seguenti compiti:

a) fornire consulenza su come migliorare la cooperazione e la collaborazione tra i diversi portatori di interessi e in particolare con gli Stati membri su questioni riguardanti la prevenzione e il contrasto della radicalizzazione che porta all'estremismo violento e al terrorismo;

b) fornire consulenza e assistenza alla Commissione nell'ulteriore definizione di politiche dell'Unione volte a prevenire e contrastare la radicalizzazione che porta all'estremismo violento e al terrorismo, anche mediante l'elaborazione di un insieme di principi e raccomandazioni per l'attuazione di misure mirate ed efficaci volte a prevenire e contrastare la radicalizzazione a livello nazionale e di Unione, tra cui un uso più mirato dei programmi di finanziamento dell'Unione, tenendo in debita considerazione i risultati delle ricerche esistenti e future nel settore finanziate con fondi dell'UE;

c) fornire consulenza e assistenza alla Commissione nella ricerca di opzioni riguardanti l'avvio di meccanismi di cooperazione futuri più strutturati a livello di Unione nel campo della prevenzione e del contrasto della radicalizzazione che porta all'estremismo violento e al terrorismo, basandosi sugli approcci esistenti in materia di scambio di migliori pratiche, creazione di reti e maggior coinvolgimento dei soggetti interessati.

Articolo 3

Composizione

1. Il gruppo è composto dai seguenti membri:

a) le autorità competenti degli Stati membri;

b) l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto;

c) l'Unità di cooperazione giudiziaria dell'Unione europea;

d) l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali;

e) l'Agenzia dell'Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto;

f) il Centro di eccellenza della rete UE di sensibilizzazione alla radicalizzazione;

g) il Servizio europeo per l'azione esterna;

h) il coordinatore antiterrorismo dell'UE.

2. I membri del gruppo nominano un rappresentante ad alto livello e un supplente. Ciascuno dei rappresentanti ad alto livello o dei supplenti può essere affiancato da un esperto in materia di prevenzione della radicalizzazione.

3. I membri che non sono più in grado di contribuire efficacemente alle decisioni del gruppo di esperti e che, secondo il parere del servizio della Commissione interessato, non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 339 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea o che presentano le dimissioni non sono più invitati a partecipare alle riunioni del gruppo e possono essere sostituiti per il restante periodo del loro mandato.

Articolo 4

Presidente

Il gruppo è presieduto da un rappresentante ad alto livello della direzione generale della Migrazione e degli affari interni (di seguito, «DG HOME») della Commissione.

Articolo 5

Funzionamento

1. Il gruppo agisce su richiesta del suo presidente in conformità dell'articolo 13, paragrafo 1, della decisione che istituisce le regole orizzontali della Commissione per i gruppi di esperti (di seguito, «regole orizzontali») ([1]).

2. Le riunioni del gruppo si svolgono, in linea di principio, presso i locali della Commissione.

3. La DG HOME assicura i servizi di segreteria. I funzionari di altri servizi della Commissione interessati ai lavori sono invitati ad assistere alle riunioni del gruppo e dei suoi sottogruppi.

4. D'intesa con la DG HOME, il gruppo può decidere, a maggioranza semplice dei suoi membri, di rendere pubbliche le deliberazioni.

5. Il verbale delle discussioni su ciascuno dei punti all'ordine del giorno e dei pareri espressi dal gruppo è informativo e completo ed è redatto dal segretariato sotto la responsabilità del presidente.

6. Il gruppo adotta i pareri, le raccomandazioni o le relazioni per consenso. In caso di votazione il gruppo si pronuncia a maggioranza semplice dei membri. I membri che hanno espresso voto contrario hanno il diritto di far allegare ai pareri, alle raccomandazioni e alle relazioni un documento che sintetizzi le motivazioni della loro posizione.

Articolo 6

Sottogruppi

1. La DG HOME ha la facoltà di istituire sottogruppi per esaminare questioni specifiche sulla base di un mandato definito dalla Commissione. I sottogruppi operano in conformità delle regole orizzontali e riferiscono al gruppo. Essi si sciolgono una volta espletato il loro mandato.

2. I membri del gruppo possono designare rappresentanti per i sottogruppi che possiedano un livello elevato di conoscenze tecniche.

Articolo 7

Esperti invitati

In funzione di specifiche esigenze, la DG HOME può invitare a partecipare al lavoro del gruppo o dei sottogruppi esperti esterni, anche del settore privato, con competenze specifiche in un argomento all'ordine del giorno.

([1]) Decisione della Commissione C(2016) 3301, del 30 maggio 2016, recante norme orizzontali sulla creazione e il funzionamento dei gruppi di esperti della Commissione.

Articolo 8

Osservatori

1. Lo status di osservatore può essere concesso a persone, organizzazioni ed enti pubblici, in conformità delle regole orizzontali, su invito diretto del presidente.

2. Le organizzazioni e gli enti pubblici designati come osservatori nominano i propri rappresentanti.

3. Gli osservatori e i loro rappresentanti possono essere autorizzati dal presidente a partecipare alle discussioni del gruppo e a fornire consulenza. Tuttavia essi non hanno diritto di voto e non partecipano alla formulazione delle raccomandazioni o dei pareri del gruppo.

Articolo 9

Regolamento interno

Su proposta dalla DG HOME e di concerto con essa, il gruppo adotta a maggioranza semplice dei suoi membri il proprio regolamento interno basandosi sul modello di regolamento interno per i gruppi di esperti, in conformità delle regole orizzontali ([1]).

Articolo 10

Segreto professionale e trattamento delle informazioni riservate

I membri del gruppo e i loro rappresentanti, così come gli osservatori e gli esperti invitati, sono tenuti al rispetto degli obblighi del segreto professionale che, in virtù dei trattati e delle relative norme di attuazione, si applicano a tutti i membri delle istituzioni e al loro personale, nonché al rispetto delle disposizioni della Commissione in materia di sicurezza riguardanti la protezione delle informazioni classificate UE, previste dalle decisioni (UE, Euratom) 2015/443 ([2]) e 2015/444 ([3]) della Commissione. In caso di mancato rispetto di tali obblighi la Commissione può prendere tutti i provvedimenti del caso.

Articolo 11

Trasparenza

1. Il gruppo e i suoi sottogruppi sono iscritti nel registro dei gruppi di esperti.

2. Per quanto riguarda la composizione del gruppo, i nomi dei membri e degli osservatori sono pubblicati nel registro dei gruppi di esperti.

3. Tutti i documenti pertinenti (quali ordini del giorno, verbali e contributi dei partecipanti) sono resi pubblici tramite il registro dei gruppi di esperti o su appositi siti web collegati al registro, dove si possono reperire le informazioni. L'accesso a questi siti web non è subordinato alla registrazione dell'utente né ad altre restrizioni. In particolare, la pubblicazione dell'ordine del giorno e degli altri documenti di riferimento pertinenti avviene a tempo debito prima della riunione ed è seguita dalla pubblicazione tempestiva dei verbali. Sono previste deroghe alla pubblicazione soltanto qualora si ritenga che la divulgazione di un documento possa compromettere la tutela di un interesse pubblico o privato definito all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ([4]).

Articolo 12

Spese di riunione

1. I partecipanti alle attività del gruppo e dei sottogruppi non sono retribuiti per i servizi resi.

2. La Commissione rimborsa le spese di viaggio e di soggiorno sostenute dai partecipanti alle attività del gruppo e dei sottogruppi. I rimborsi sono effettuati in conformità delle disposizioni applicate dalla Commissione e nei limiti degli stanziamenti disponibili assegnati ai servizi della Commissione nel quadro della procedura annuale di assegnazione delle risorse.

([1]) Cfr. articolo 17 della decisione che istituisce le regole orizzontali.

([2]) Decisione (UE, Euratom) 2015/443 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulla sicurezza nella Commissione (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 41).

([3]) Decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 53).

([4]) Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

Articolo 13

Applicabilità

La presente decisione si applica fino al 31 dicembre 2018.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 2017

Per la Commissione

Dimitris AVRAMOPOULOS

Membro della Commissione